



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 7/2019 V.G.

Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2021,
letta la proposta di piano del consumatore datata 19.06.2019, e successive modifiche, avanzata da Francesco IACOPINO (C.F.: CPNFNC76A22C352N) nato a Catanzaro, il 22.01.1976, e residente in Marcellinara, alla Via del Tricolore n. 22;
vista la documentazione allegata alla proposta di piano;
letta la relazione del gestore della crisi, dott. Salvatore Bennardo;
preso atto dell'opposizione all'omologa del piano del consumatore presentata dalla Banca Nazionale del Lavoro;
preso atto, altresì, della nota depositata dal gestore della crisi in data 16.11.2021 con la quale ha evidenziato che il creditore Findomestic Banca Spa ha rinunciato al credito vantato nei confronti del ricorrente;
ha emesso il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Francesco IACOPINO ha proposto, con l'ausilio del gestore della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio alla seguente esposizione debitoria:

- € 68.990,49 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro derivante da un mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 18.11.2015;
- € 28.393,26 verso Banca Nazionale del Lavoro per prestito personale stipulato in data 28.04.2016;
- € 5.078,01 nei confronti di Banca del Catanzarese;
- € 1.933,65 nei confronti di Banca del Catanzarese;
- € 120,00 verso Allianz Bank che trova origine in una carta revolving;
- € 6.006,95 verso Agos Ducato che trae origine da altra carta revolving;
- € 7.374,80 verso Findomestic.

In merito all'attività lavorativa del ricorrente si osserva che lo stesso svolge attività, ancorché saltuaria, di operaio dalla quale ritrae una retribuzione mensile media di euro 1.304,22 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali (tali dati risultano in linea con quanto dichiarato negli anni 2015, 2016 e 2017).

Il ricorrente è sposato con Giusj Grandinetti la quale svolge attività lavorativa *part time* con un reddito annuo di euro 11.956,00 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ed ha una figlia minorenni.

L'istante è proprietario, assieme a sua moglie, di un immobile sito in Marcellinara, identificato in catasto al foglio 3, p.lla 467, sub 20, il cui valore di mercato ammonta a circa € 47.902,50 come da quotazioni immobiliari risultanti dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate su una metratura di 63,87, e sullo stesso pende ipoteca immobiliare di primo grado (vedasi relazione gestore della crisi p. 12). Il ricorrente dispone, inoltre, di beni mobili utilizzati per l'arredo dell'abitazione coniugale e di un'autovettura Ford Fiesta tg DE623SG.

Con riferimento al profilo della c.d. meritevolezza del ricorrente (intesa come assunzione non colposa o irragionevole dei debiti), il professionista ha rilevato che la situazione di crisi del ricorrente sarebbe imputabile all'acquisto della casa coniugale sita in Marcellinara alla via Tricolore n. 22 e alla sua ristrutturazione. A tal fine, il ricorrente ha fatto ricorso dapprima, ad un mutuo ipotecario con la Banca Nazionale del Lavoro e successivamente, alla stipula di un contratto di mutuo con surrogazione della precedente ipoteca con il medesimo istituto. Tuttavia, poiché l'immobile era molto datato e necessitava di ingenti interventi, si è fatto ricorso, altresì, ad un prestito personale sempre con la stessa BNL e, malgrado gli impegni assunti, l'istante non è riuscito a gestire la totalità delle spese di ristrutturazione dell'abitazione familiare, sicché, è stato costretto a contrarre ulteriori prestiti. A ciò deve aggiungersi la forte crisi economica dell'azienda presso la quale l'istante lavorava la quale, corrispondendo in ritardo la retribuzione mensile, non ha consentito allo stesso ricorrente di onorare gli obblighi assunti. Successivamente, le spese di smantellamento e di rifacimento del tetto dell'immobile in eternit hanno aggravato la situazione debitoria dell'istante.

La proposta formulata nel piano prevede, in sintesi, il pagamento in prededuzione delle spese della procedura di sovraindebitamento e delle spese legali, l'integrale pagamento del debito privilegiato nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro per il mutuo ipotecario fondiario e il pagamento nella percentuale del 40% per i debiti chirografari contratti con la stessa Banca Nazionale del Lavoro e con la Banca del Catanzarese (v. pag. n. 2 e 3 dell'integrazione alla relazione datata 8.09.2020).

In proposito deve evidenziarsi come, con comunicazione trasmessa al gestore della crisi a mezzo pec in data 15.11.2021, il creditore Findomestic Banca Spa ha manifestato la volontà di voler rinunciare al credito vantato nei confronti del ricorrente il cui ammontare era di € 2.949,92.

Il Piano del consumatore prevede una durata di 16 anni con pagamento di 192 rate mensili di € 506,44.

La somma complessiva, offerta a saldo e stralcio comprende, altresì, il compenso spettante al professionista nominato in sostituzione dell'OCC pari ad € 5.337,46 detratto l'importo già

versato dal ricorrente (€ 1.334,36) nonché le spese e competenze legali pari ad €3.296,80.

Con memoria del 30.09.2019 si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. la quale opponendosi all'omologa del piano del consumatore ha eccepito, in sostanza, la non convenienza della proposta stante la perdita degli interessi relativi al mutuo nonché la bassa percentuale di rimborso relativa ai crediti chirografari.

Con l'innovativo istituto del piano del consumatore il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti indicati dall'art. 7, secondo periodo, L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui.

Proprio la particolare incidenza del piano omologato sulle situazioni soggettive dei creditori ha fatto sì che il legislatore imponesse al giudicante il riscontro della c.d. meritevolezza del consumatore, espressione ormai invalsa nella prassi con la quale intende indicarsi il positivo riscontro da parte del giudice in merito al fatto che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

A seguito delle modifiche normative introdotte D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha abrogato la disposizione sopra esaminata recata dall'art. 12 *bis* comma 3, della legge n. 3/2012 cit., la valutazione della diligenza del debitore nella determinazione del sovraindebitamento non viene meno.

Per effetto del rinnovato art. 7, comma 2, lett. d-ter, infatti, la proposta non è ammissibile quando il debitore, ancorché consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ritiene il Tribunale che il giudizio sulla meritevolezza del consumatore nel singolo caso vada fatta avendo sempre ben presente che l'istituto in esame apporta una deroga al principio generale dell'illimitata responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c. sicché l'omologazione del piano non può prescindere da una valutazione comparativa tra il sacrificio imposto ai creditori e le cause che hanno condotto il consumatore a indebitarsi non episodicamente ma in modo strutturale (la norma parla infatti di "situazione di perdurante squilibrio" tra le obbligazioni e il patrimonio) oltre le proprie sostanze; con il corollario per cui

tanto maggiore è lo squilibrio determinatosi, tanto più stringente dovrà essere il controllo di meritevolezza da parte del giudice.

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, il ricorrente appare meritevole del conseguimento del beneficio dell'omologa del piano nei termini proposti.

Al riguardo, decisiva appare l'osservazione che l'esposizione debitoria divenuta oggi insostenibile ha origine essenzialmente dall'acquisto e dalla ristrutturazione della casa coniugale. A ciò deve aggiungersi la crisi economica dell'azienda presso la quale l'istante lavorava la quale, corrispondendo in ritardo la retribuzione mensile, non ha consentito al ricorrente medesimo di onorare gli obblighi assunti. Si osserva, pertanto, che il denaro ottenuto in prestito è stato utilizzato dall'istante per soddisfare un'esigenza primaria della propria famiglia, consistente nel garantirle un'abitazione. Tali circostanze fanno emergere come il quadro debitorio dell'istante non sia dovuto ad un ricorso al credito imputabile a colpa.

Non meritano, inoltre, di essere accolte le argomentazioni addotte da parte creditrice-opponente Banca Nazionale del Lavoro.

Al riguardo, si consideri che la valutazione del Giudice sulla convenienza del Piano va ricondotta sulla base dell'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12-bis comma 4 della legge n. 3/2012 il quale prevede che *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*.

Invero, l'eventuale alternativa liquidatoria non pare conveniente dal momento che il valore dell'immobile di proprietà del ricorrente unitamente alla moglie è stato valutato in € 47.902,50 come da quotazioni immobiliari risultanti dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate su una metratura di 63,87, e che l'esposizione debitoria complessiva verso il creditore opponente ammonta ad oltre € 80.000,00 circa.

Si condivide, dunque, il giudizio del Professionista circa la convenienza del piano sia in ordine alla sostenibilità – dal momento che si propone il pagamento dei creditori in 192 rate mensili da € 506,44 ciascuna per una durata di 16 anni – che alla convenienza del piano – data dall'assenza di possibili e migliorative proposte liquidatorie, oltre al risparmio in termini di spese e tempi processuali.

Nel caso che ci occupa risultano accertati tutti i presupposti per l'omologa del piano del consumatore e, alla luce di una valutazione prognostica di fattibilità, si ritiene ragionevole l'attuazione del piano proposto.

Atteso che non sussistono motivi ostativi all'omologazione, si ritengono sussistenti i presupposti per l'omologa del Piano del consumatore proposto.

Con riferimento alla domanda volta alla liberazione di eventuali garanti e coobbligati, deve evidenziarsi come, ai sensi dell'art. 12 ter comma 3, della legge n. 3/2012 cit., *“l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di*

regresso".

Secondo tale disposizione pertanto, l'omologa del presente piano non pregiudicherà i diritti sussistenti nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 7/2019 R.G., così provvede:

- omologa il piano del consumatore proposto da **Francesco IACOPINO** (C.F.: CPNFNC76A22C352N) alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
- delega il dott. Salvatore Bennardo, professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente nella proposta e nella relazione, così come integrati nell'integrazione della proposta depositata in data 15.09.2020;
- dispone che il presente decreto di omologa venga pubblicato, a cura del gestore della crisi ed a spese del ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, e comunicato individualmente a tutti i creditori.

Si comunichi al ricorrente e al gestore nominato dall'OCC.

Catanzaro, 27 dicembre 2021

Il Giudice
Pierpaolo Vincelli